© OrizzonteScuola.it

Di Paolo Pizzo e Giovanna Onnis

COMPILAZIONE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA II GRADO

SEZIONE C

1 : Riportare il punteggio spettante per l'utilizzazione. Tale punteggio corrisponde a quello della graduatoria interna di d'istituto che il docente potrà per sicurezza chiedere alla propria scuola di servizio avendo cura di aggiornarlo con l'anno in corso (anno di servizio e continuità) e con eventuali titoli valutabili nel frattempo conseguiti (valutabili fino al 30 luglio).

Nelle caselle successive bisogna cliccare sulla casella "SI" SOLO se il docente si trova in una di queste condizioni:

2 : Art. 5 comma 10 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: Docente che, a seguito della riduzione del numero delle classi in ORGANICO DI FATTO, venga a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola.

L'utilizzazione può essere chiesta nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

3 : Art.2 comma 1 lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: Docente che, dopo le operazioni di trasferimento risulti titolare o soprannumerario sulla D.O.P. o che risulti a qualunque titolo senza sede definitiva

4 : Art.2 comma 1 lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: Docente titolare D.O.P. nell'anno scolastico 2013/2014 trasferito d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2014/2015

5: Art. 2, comma 1 lettere j) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: Docente che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno

6: Docente appartenente a classe di concorso o posto in esubero nella provincia oppure appartenente ad una delle categorie previste dal CCNI nell'art.2 comma 1.

NOTA BENE

Tali caselle (1-4) NON andranno quindi compilate da tutti gli altri docenti che non rientrano nei punti indicati ma che hanno comunque diritto a chiedere l'utilizzazione (es. docente perdente posto ecc).

Chi può chiedere l'utilizzazione

© OrizzonteScuola.it

http://www.orizzontescuola.it/news/utilizzazione-dei-docenti-ruolo-quando-e-quali-posti

SEZIONE D – PRECEDENZE

Questa sezione deve essere compilata SOLO dai docenti che usufruiscono di precedenze previste dall'art.8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2014/15.

La validità delle precedenze indicate in questa sezione è condizionata dalla presentazione della specifica documentazione e/o autocertificazione che deve essere allegata alla domanda di utilizzazione

SI PRECISA CHE ANCHE LA CERTIFICAZIONE MEDICA PUÒ ESSERE SCANNERIZZATA ED ALLEGATA ALLA DOMANDA SENZA NECESSITA' DI ESSERE CONSEGNATA A MANO, CON RACCOMANDATA A/R O TRAMITE PEC. QUESTE UTLIME POSSIBILITA' RIMANGONO COMUNQUE VALIDE.

Ricordiamo che l'art. 9 del CCNI mobilità distingue la "certificazione" (o copia autenticata) dalla "dichiarazione personale sotto la propria responsabilità". **TUTTE E DUE SONO QUINDI NECESSARIE**

Si riporta per conoscenza una parte della lettera a) dell'art. 9 del CCNI mobilità in relazione alle certificazioni mediche (le altre precisazioni saranno indicate a seconda della precedenza di riferimento):

Lo stato di disabilità deve essere documentato con CERTIFICAZIONE O COPIA AUTENTICATA rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92.

Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con CERTIFICAZIONE rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata CERTIFICAZIONE, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6 , comma 3 bis della L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Ai sensi dell'art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante CERTIFICAZIONE del medico di base.

Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la CERTIFICAZIONE definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

© OrizzonteScuola.it

Si ricorda che il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il 30 luglio.

Le precedenze sono indicate secondo UN ORDINE DI PRIORITÀ. CIO' VUOL DIRE CHE NON PUO' ESSERE INDICATA PIU' DI UNA PRECEDENZA E SE IL DOCENTE NE POSSIEDE PIU' DI UNA CONVIENE CHE INDICHI QUELLA CHE NELLA NUMERAZIONE PRECEDE LE ALTRE.

7 : insegnante che chiede la precedenza prevista per non vedenti (**art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni**);

8 : insegnante che chiede la precedenza prevista per gli emodializzati (**art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni**);

Per i punti 7 e 8 non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità. Tale personale ha precedenza assoluta.

9 : art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648)

È necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

10 : **art.8 comma 1 - punto III - lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni:** personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia).

Nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Nello spazio apposito, con il tasto "scegli", deve essere inserito il Comune dove sia possibile praticare particolari cure a carattere continuativo .

A tal proposito ricordiamo che detto personale ha diritto alla precedenza per TUTTE le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la PRIMA di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.

11 : art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ovvero docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di HANDICAP PERSONALE con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Per tale personale nelle relative certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità.

© OrizzonteScuola.it

Ricordiamo che detto personale può usufruire di tale precedenza SOLO nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che esprima come PRIMA preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

12 : art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- CONIUGE O GENITORE, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
- solo FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

13 : 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Ricordiamo che la precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.

NOTA BENE

La condizione di esclusività dell'assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l'unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il

soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico

per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

Per completezza si riporta ciò che indica l’art. 9 del CCNI sulla mobilità:

Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

Il coniuge, il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:

il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

L'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 9 D.L.vo 124/2004, art. 33 L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

La presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al Genitore.

La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

14 : art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnanti madre/padre avente un figlio di età inferiore a 3 anni ovvero lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni.

Si precisa che sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014

15 : part. 8 comma 1 punto V lettera j) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 26.2.2014 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

SEZIONE E – UTILIZZAZIONE CON PRECEDENZA

La casella in questione riguarda i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e CHE ABBIANO RICHIESTO IN CIASCUN ANNO DELL'OTTENNIO IL TRASFERIMENTO ANCHE NELL'ISTITUZIONE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.

Pertanto per l'a.s. 2014/2015 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2006/2007 e successivi (art. 2 comma 1 lettera b).

Ricordiamo che nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune posto sostegno).

17 : Inserire dal tasto "scegli" la scuola da cui il docente è stato trasferito nell'ultimo ottennio in quanto perdente posto e verso la quale chiede ogni anno il rientro con domanda condizionata.

Si precisa che se il docente esprime altre preferenze nella Sezione N, verrà trattato in subordine su di esse.

Le caselle successive devono essere compilate dai docenti utilizzati nel precedente anno scolatico 2013/14 che chiedono conferma nella scuola di utilizzazione e per la stessa classe di concorso e/o tipologia di posto

18 : Inserire dal tasto "scegli" la scuola in cui il docente è stato utilizzato nel precedente anno scolastico (2013/14) e per la quale ha diritto alla conferma.

19 : Riportare il codice della classe di concorso sulla quale si chiede conferma.

20 : Riportare il tipo di posto (comune o sostegno) sul quale si chiede conferma.

Per il **tipo di posto** è utile precisare le sigle che devono essere utilizzate:

NN = posto comune

© OrizzonteScuola.it

EH= sostegno psico

CH= sostegno vista

DH= sostegno udito

21 : In questa casella devono contrassegnare "SI" i docenti che l'anno precedente (2013/14) sono stati utilizzati su altra classe di concorso in quanto titolari su classe di concorso o posto in esubero

SEZIONE G – ALTRE INDICAZIONI

Indicare "SI'" se l'insegnante chiede:

27 : di essere messo a disposizione nella scuola di precedente titolarità.

28 : di essere utilizzato anche:
- su posti di durata inferiore all'anno

29 : di essere utilizzato anche:
- su attività e progetti previsti dall'art. 3 c. 1 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2014/2015
- su posti di ufficio tecnico previsti dall'art.5 c.4 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2014/2015
- su posti per attività di potenziamento dell'offerta formativa
- su attività e progetti previsti dall'art. 2 c. 1 lettera N (art. 6 bis)
- su strutture ospedaliere
- su istituzioni carcerarie

SEZIONE H – TITOLI POSSEDUTI

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO

30: Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti (possono essere conseguiti fino al 30 luglio). Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

31 : Indicare i codici delle classi di concorso della Secondaria di II grado per le quali si è in possesso dell'abilitazione (art.2 comma 3 lettere a, b *e* c)

SEZIONE I – TIPI DI POSTO

33 : Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno

34 : Il docente risponde affermativamente ("SI") se le preferenze espresse sono valide anche per i corsi serali.

35: In questa casella è possibile scegliere la tipologia di cattedra (cattedra orario interna e cattedra orario esterna).

Sono previste tre opzioni:

"**Nessuna selezione**" : il docente chiede solo cattedre orario interne

© OrizzonteScuola.it

"**Cattedre tra scuole di uno stesso comune**": il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune

"**Cattedre tra scuole su comuni diversi**": il docente chiede anche cattedre orario esterne tra scuole dello stesso comune e cattedre orario esterne tra scuole di comuni diversi

E' importante precisare che le due opzioni per cattedre orario esterne non escludono la richiesta di cattedre orario interne. Infatti per ogni preferenza espressa verranno esaminate in stretto ordine sequenziale le seguenti disponibilità:

a) le cattedre interne
b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi

SEZIONE M – ULTERIORI CLASSI DI CONCORSO

37: Riportare i codici delle classi di concorso nell'ambito della scuola Secondaria di II grado, diverse da quella di titolarità, sulle quali il docente, appartenente a classe di concorso in esubero, chiede di essere utilizzato a domanda

SEZIONE N – PREFERENZE

38 : Questa casella deve essere compilata dai docenti soprannumerari o DOP per i quali è prevista anche l'utilizzazione d'ufficio

In caso di non soddisfacibilità delle preferenze espresse, l'insegnante chiede, ai fini del trattamento d'ufficio, che lo scorrimento della catena di viciniorità inizi dal comune/distretto. Con il tasto "scegli" il docente può indicare il comune o il distretto.

PREFERENZE

Inserire, tramite l'applicazione, per ciascuna preferenza (scuola, comune, distretto, provincia) il relativo codice relativo al posto di scuola richiesto, per un totale di 15 preferenze

Si precisa che il docente non ha l'obbligo di indicare 15 preferenze che rappresentano il numero massimo e, a sua scelta, può indicarne anche un numero inferiore

A quale ufficio vanno inviate le domande di Utilizzazione?

Le domande di utilizzazione provinciale NON devono essere inviate alla scuola di servizio, ma direttamente all'ufficio provinciale di competenza. **Quindi TUTTE le domande vengono direttamente inviate all'ATP**